TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 29

Art. 7 della legge 3 gennaio 1929, n. 16

Le sedute del Consiglio generale sono pubbliche, salvo quelle riguardanti argomenti d'indole personale. Il presidente ha pero' facolta' di non ammettere il pubblico alle sedute nelle quali, a suo giudizio, gli oggetti da trattare abbiano carattere di riservatezza. Le sedute del Comitato di presidenza, delle Sezioni e delle Commissioni speciali non sono pubbliche.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-29-art-7-della-legge-3-gennaio-1929-n-16

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it